



TRIBUNALE DI FOGGIA

Sezione lavoro

Il Giudice, assessore [redacted] all'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 co. VII lett. h) D. L. 18/2020 conv. in L. 27/2020 e secondo i Protocolli per lo svolgimento delle udienze, alla luce delle "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile" ex art. 83 cit., sottoscritti in data 14.4.2020 e in data 11.5.2020 dal Presidente Vicario del Tribunale di Foggia e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Foggia; verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa; verificata l'integrità del contraddittorio; all'esito della camera di consiglio;

PREMESSO

Con ricorso depositato il 18.5.20 la ricorrente [redacted] (rappr. e dif. dall'avv. A.Sassano) ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, per sentir accogliere la richiesta di tutela cautelare invocata ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale Ufficio V– Ambito Territoriale Foggia, e in particolare, per ottenere il riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 33, comma 5, della legge 104/92, nelle operazioni della procedura di mobilità interprovinciale di cui all'O.M. 182/2020.

In estrema sintesi, parte ricorrente premesso di essere stata assunta in ruolo quale docente di matematica, classe di concorso A026, nell'anno scolastico 2019/2020, ha dedotto che: è stata assegnata presso l'Istituto Scolastico "Lentini – A. Einstein" di Mottola (TA); per il corrente anno scolastico, ovvero fino al 31.08.2019, è stata assegnata in via provvisoria presso l'IPSAR "m. Lecce" di san Giovanni Rotondo (FG); in data 20.4.2020 ha presentato domanda di mobilità interprovinciale di cui all'O.M. 182/2020; in particolare, ha chiesto, in deroga al vincolo quinquennale, il proprio trasferimento presso la provincia di Foggia, demandando altresì il riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 33 co. 5 l. 104/1992; il MIUR ha consentito la partecipazione alla procedura di trasferimento, senza tuttavia riconoscere il diritto di precedenza. Tutto ciò premesso, ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire accogliere, in via cautelare, le seguenti conclusioni: *"ritenuto sussistente il rivendicato*

all'O.M. 182/2020, e, conseguentemente, deve essere ordinato all'amministrazione resistente di tenere conto, della suddetta precedenza, nell'assegnazione dei posti disponibili, con riferimento a quelli indicati nella domanda di mobilità.

La regolamentazione delle spese è rinviata al giudizio di merito, trattandosi di istanza cautelare proposta in corso di causa.

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente a fruire della precedenza ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 nell'ambito delle operazioni di trasferimento interprovinciale di cui all'O.M. 182/2020; conseguentemente, ordina all'amministrazione resistente di tenere conto, della suddetta precedenza, nell'assegnazione dei posti disponibili, con riferimento a quelli indicati nella domanda di mobilità.

Spese al definitivo.

Fissa l'udienza del 22.10.2020 per il giudizio ordinario.

Foggia, 25.6.2020